

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 20 marzo 2018¹,

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Minoranza (Cramer, Bruderer, Levrat, Luginbühl, Zanetti Roberto)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

² Nell'adempimento dei compiti della Confederazione, una deroga al principio secondo cui un oggetto deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario può entrare in linea di conto soltanto se motivata da un determinato interesse equivalente o superiore della Confederazione o dei Cantoni.

Art. 7 cpv. 3 (nuovo)

³ La perizia costituisce una delle basi per l'autorità decisionale, che la include nella sua valutazione generale degli interessi e ne tiene debitamente conto.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

¹ FF ...
² FF ...
³ RS **451**

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.